

**L.R. 20 aprile 2018, n. 5:** *“Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali”* - Oggetto assembleare n. 6155/2018

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata alla  
Delibera di Giunta n° 227 del 2018**

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

### PREMESSA

La legge consente alla Regione di dotarsi di una nuova strumentazione operativa per le politiche territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in particolare nei territori regionali dove l'economia, a causa delle forti tensioni sulla società e sull'ambiente, produce risultati non voluti. La nuova strumentazione, dunque, rappresenta un affiancamento sinergico alle normative che attuano le politiche regionali esistenti destinate ad accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna ed indirizzate a perseguire i desiderati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo economico.

Per tanto si tratta di una legge procedurale che organizza il comportamento programmatico e di investimento settoriale all'interno di ristretti territori regionali, individuati negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, e che non comporta oneri di spesa diretti.

### Articolo 1

Col presente progetto di legge la Regione vuole promuovere la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, che perseguono l'integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di Governance tra le amministrazioni locali.

Le finalità della legge sono:

- a) sostenere le Amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità;
- b) Contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;
- c) Sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;
- d) Accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;
- e) Sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la legge regionale n. 21 del 2012, mediante la crescita e il consolidamento delle Unioni di comuni, compreso il Circondario imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale delle Unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
- f) Favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.

## Articolo 2

I Programmi speciali per gli ambiti locali configurano un complesso di interventi per la realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I Psal vengono negoziati all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 mediante il concorso di tutte le Amministrazioni locali dell'ambito.

## Articolo 3

Detta le modalità di predisposizione ed approvazione:

- a) L'Assemblea legislativa regionale approva un atto di indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali dell'azione territoriale della Regione per i Programmi speciali per gli ambiti locali;
- b) La Giunta regionale mediante manifestazioni di interesse promuove la presentazione di Istanze da parte degli enti locali interessati.
- c) La Giunta, in base alle Istanze locali ricevute individua le Istanze da trasformare in proposte di PSAL e da sottoporre a negoziazione.

## Articolo 4

Detta la natura e il contenuto dell'istanza locale e le modalità di presentazione alla Regione e agli Enti locali dell'ambito territoriale ottimale.

## Articolo 5

Definisce le modalità di negoziazione delle Istanze locali a seconda delle finalità e del soggetto proponente: Comuni singoli, Unioni di comuni e Enti locali appartenenti ad un programma di sviluppo locale.

## Articolo 6

Un Accordo di programma recepisce la proposta di PSAL ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e dagli organi competenti delle Unioni di Comuni o dai Comuni interessati alla sottoscrizione dell'accordo. Lo schema di Accordo di programma è pubblicato sul BURERT.

## Articolo 7

Si dettano i contenuti dell'Accordo che definisce gli interventi ammessi a contributo regionale e gli impegni reciproci che legano i sottoscrittori nel periodo di attuazione del programma speciale per gli ambiti locali.

#### Articolo 8

Definisce la fase dell'avvio dell'attuazione e la responsabilità degli Enti sottoscrittori che provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal programma in relazione agli obblighi assunti.

#### Articolo 9

Dispone l'abrogazione della legge 30/96 (Norme in materia di Programmi speciali d'Area) e alle disposizioni transitorie.